



Su carta intestata della Pro Loco



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA PRO LOCO POTAMOS DEL 11/10/2020, alle ore 18:00 in seconda convocazione per le modifiche dello Statuto Sociale.

L'anno 2020 il giorno undici, del mese di ottobre, alle ore diciotto in seconda convocazione, presso la Sede legale sita in Corso CORRADO ALVARO snc, del Comune di SAN LUCA (PROV.RC) è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco POTAMOS per la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo al Decreto Legislativo 117/2017.

Sono presenti i Soci:

- 1) PIZZATA ANTONIO, nato a SAN LUCA il 04/4/1951 residente a SAN LUCA in Via ROSSAROLI 4
- 2) TRIABOLI GIUSEPPE, nato a u il 27/1/64 residente a SAN LUCA in Via C. G. ALVARO
- 3) COSTANZO ANTONIO, nato a LOCRI il 16/04/73 residente a S. LUCA in Via C. C. ALVARO
- 4) ROMEO S. BASTIANI, nato a SAN LUCA il 13/11/70 residente a S. LUCA in Via MESEZOTTA
- 5) FILIA FRANCESCA, nato a LOCRI il 25/9/73 residente a SAN LUCA in Via SALTO Bello
- 6) ROMEO ANTONIO, nato a LOCRI il 11-6-1984 residente a S. LUCA in Via don Sifanti
- 7) GIORGIO FILIPPO, nato a SAN LUCA il 9/9/64 residente a SAN LUCA in Via C. S. C. ALVARO
- 8) HARAPPODI GIUSEPPE ANTONIO, nato a LOCRI il 30/12/81 residente a SAN LUCA in Via GARIBOLDI
- 9) ROMEO FRANCESCA, nato a SAN LUCA il 25/12/45 residente a SAN LUCA in Via B. Croce
- 10) PELLE Saverio, nato a u il 05/8/62 residente a SAN LUCA in Via GRAN SCI
- 11) CARPENTIERI DOMENICO, nato a u il 2/2/59 residente a SAN LUCA in Via C. S. ALVARO
- 12) TRIABOLI MICHELE, nato a LOCRI il 29-1-43 residente a S. LUCA in Via MESEZOTTA
- 13) ALVARO ANTONIO, nato a S. LUCA il 14-8-52 residente a SAN LUCA in Via C. C. ALVARO

Il Presidente della Pro Loco (nome e cognome), rilevato che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata con avviso individuale contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo di svolgimento, che il numero dei presenti secondo lo Statuto è sufficiente per la validità della stessa in seconda convocazione, dichiara pertanto che essa deve ritenersi regolarmente costituita e si può quindi procedere a mezzo di scrittura privata, da registrare presso l'Agenzia delle Entrate, da valere ai sensi di legge alla discussione e deliberazione del seguente ed unico punto all'ordine del giorno:

- Variazione denominazione sociale della Pro Loco Potamos APS;
 - Modifica ed adeguamento Statuto Sociale della Pro Loco POTAMOS ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017
- 11/10/2020



Il Presidente, in apertura dell'Assemblea, indica ai Soci che sulla base della Legge di riferimento 117/2017 che vuole inserito gli acronimi ETS, ODV, APS (in caso di Associazione di Promozione Sociale 383/2000) si

conviene all'unanimità modificare il nome della PRO LOCO POTAMOS e adottare la nuova denominazione sociale in PRO LOCO POTAMOS APS.

Dopo ampia discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il cambio denominazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Nuovo Statuto a seguito delle vigenti normative della Legge del Terzo Settore 117/2017 e dopo un'accurata analisi l'Assemblea dei Soci, all'unanimità:

- 1) **APPROVA** il nuovo Statuto sociale della Pro Loco Potamos APS;
- 2) **RENDE** esecutivo il Presente Statuto il giorno dopo dell'approvazione;
- 3) **DELEGA** il Presidente della Pro Loco POTAMOS APS per le operazioni di registrazione e di cambio denominazione presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale del presente Verbale e dello Statuto Sociale ad esso allegato il quale è esente della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017.

Alle ore 19:00, non essendoci altro da discutere e non chiedendo altri la parola per intervenire, il PRESIDENTE PIZZATA ANTONIO dichiara conclusa l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

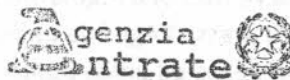
SAN LUCA 11/10/2020

Letto, approvato, sottoscritto da tutti i Soci Presenti

FIRMA di tutti i Soci

1 Antonio Pizzata
2 x Tommaso Esposito
3 Antonio Caporaso
4 Anna I
5 Nicola Iacono
6 Raimondo Pizzata
7 Giorgio I
8 Giuseppe And
9 Tommaso Franco
10 Pelle Saraceni

11 Comparsio
12 x Raffaele M...
13 ...



Registrato il 11 MAR. 2021

Direzione Provinciale di Reggio Calabria N. 160 Serie 3^a

Corrisposti € ESENTE

Il Direttore Provinciale

PRO LOCO
SAN LUCA
POTAMOS

Ufficio Territoriale di Iccri



IL FUNZIONARIO (*)
(Emanuele Angiò)
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Valentina Terranova)

In giallo le note per adeguarsi alla Legge 383/2000, in verde le note per i Circoli

ALLEGATO A

ADOZIONE STATUTO DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione Pro-Loco "ROTAMOS" APS, di via C. C. ALVARO SNC, costituita con atto pubblico in data 19-12-2012 n. 2253 di repertorio dott. Locci, registrato a Locci il 19-12-2012 al n. 2253 serie IV, svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di SAN LUCA (RC) per una durata illimitata;
2. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Reggio Calabria, la denominata "Pro Loco "ROTAMOS" ETS di SAN LUCA (RC)" troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge.
3. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), anche attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può, inoltre, consorzarsi con Enti, altre Pro Loco ed altre realtà associative.

Art. 2

Finalità

1. La Pro Loco ROTAMOS di SAN LUCA ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. In particolare, la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti, pubblici e privati, si propone di:
 - a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione;
 - b) tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
 - c) svolgere una faticosa opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente accogliente la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promo-pubblicitaria all'utenza;
 - d) Favorire la valorizzazione turistica, anche destagionalizzata, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale delle località di interesse;
 - e) Contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e favorire le attività ricreative;
 - f) coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione e diffusione della conoscenza della zona;
 - g) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
 - h) diventare parte attiva dell'eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
 - i) può promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, organizzare convegni e momenti di aggregazione che, comunque, riguardano il Comune di ...
 - j) la pro loco può costituire, con delibera della assemblea, ai sensi dell'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, è rivolta esclusivamente ai Soci iscritti

Art. 3

Soci

1. I soci della Pro Loco di _____ si distinguono in:
 - a) Soci ordinari;
 - b) Soci sostenitori;
 - c) Soci benemeriti;



d) Soci onorari;

Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;

Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

2. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
3. L'iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
4. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
5. Il Socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutazione monetaria.
6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
8. ~~Non sono ammessi soci temporanei, e le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili, in nessun caso.~~
9. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
 - a) voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
 - b) essere eletti alle cariche sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
 - c) voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - d) ricevere la tessera sociale;
 - e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;
 - f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
10. I Soci hanno il dovere di:
 - a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare la quota sociale annuale;
 - c) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.
11. La qualità di Socio si perde:
 - a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo;
 - b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali;
 - c) per causa di morte.
 - d) Automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.
9. Contro il provvedimento di radiazione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 giorni dal comprovato ricevimento della relativa comunicazione. Lo stesso Organo, entro 30 giorni dalla comprovata ricezione del ricorso in argomento, dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato.

Art. 4

Organi dell'Associazione

1. Organi della Pro Loco POTAMOS APS di SAN LUCA sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, devono avere una durata massima di quattro anni e sono rieleggibili.
3. Le cariche elettive degli organi dell'Associazione Pro Loco sono incompatibili con quelle politico-istituzionali.



Art. 5
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto, non essendo ammesse deleghe.
3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o a seguito di previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.
5. La convocazione, da inviare non meno di 10 giorni prima dell'adunanza, con recapito postale ordinario o fax o posta elettronica, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
7. Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo ed, inoltre, fornita idonea pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed all'albo pretorio del Comune ed altre forme di opportuna comunicazione, anche telematica.
8. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:
 - a) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti del collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
 - c) approva entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto ed al regolamento sociale;
 - e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
9. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12. L'assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale da recapitarsi a mezzo raccomandata postale o a mano:
 - a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con le quote sociali;
 - d) per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;
13. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
14. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco.
15. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
16. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
17. Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
18. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
19. Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea non può farsi rappresentare da altri.



Art. 6
Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo
4. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
6. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
7. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco POTAMOS di SAN LUCIA è composto fino ad un massimo di sette membri con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Alle riunioni in argomento partecipa di diritto il Sindaco del Comune di SAN LUCIA B.C., con funzioni meramente consultive, ovvero un suo delegato.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dalla Assemblea dei soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo degli organi scaduti.
3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.
4. I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
6. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate dal 4° comma del presente articolo.
7. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
8. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.
9. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.
10. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) predisporre il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
 - c) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;
 - d) ha l'obbligo di predisporre ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nei tempi e modi previsti dall'art. 5 dello Statuto.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
13. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio direttivo in termini di tempo ridotti.
14. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.



15. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
17. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

Art. 8 Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del Consiglio direttivo nel corso della prima seduta utile.
2. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.
3. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
4. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 9 Amministrazione

1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 2 in base al bilancio preventivo annuale.
2. L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.
4. Tali conti sono intestati all'Associazione.
5. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente.
6. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.
7. L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
9. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, che l'Associazione dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
10. Il bilancio di previsione deve essere infine inviato al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
11. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria. Esso deve recare le medesime forme di pubblicità previste al precedente comma 10.
12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
13. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 10 Vigilanza e Controlli

1. L'Associazione deve agevolare l'azione ispettiva e di vigilanza sulla Pro Loco da parte del Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
2. L'Associazione deve agevolare altresì la Provincia di Reggio Calabria nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.



Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.
10. Il Presidente dei Revisori o un componente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 12
Collegio dei Probiviri

1. Ai sensi del presente articolo, i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea fra persone competenti in materia.
4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell'art. 11.
5. I probiviri durano in carica per un massimo di quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta consecutiva.
6. Essi deliberano secondo assoluta equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre, comunque, le loro repliche.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, adeguatamente motivate, devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.
8. Le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco sono definitive.

Art. 13
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di SAN LUCA di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale.

Art. 14
Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.



Art. 15
Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
 2. L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
 3. Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
- Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge, a favore della Provincia di Reggio Calabria per fini di utilità sociale.

Art. 16
Disposizioni finali

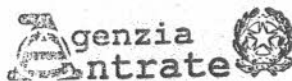
1. La Pro Loco ha l'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia di Reggio Calabria il numero dei soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie..
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia.



IL PRESIDENTE

Antonio Pineta

ALLEGATO A



Registrato il 11 MAR. 2021

Direzione Provinciale di Reggio Calabria N° 160 Serie 3^a

Corrisposti € ESENTE

Ufficio Territoriale di Locri

Il Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO (*)
(Emanuele Angiò)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale
(Valentina Terranova)